

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIOSANITARIA 18 novembre 2025, n. 6

GLI ANGELI DI ROLANDO S.R.L.S – Rilascio dell’accreditamento ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm., di cui al RR n. 5/2019, CON PRESCRIZIONE, per un Centro diurno disabili denominato “FATIMA” con dotazione di n. 30 posti sito in Scorrano (LE) alla Via Supersano angolo Dante Alighieri n. 39.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante “*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*”;

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante “*Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0”. – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis).*”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “*Modello Organizzativo Maia 2.0*” e ss.mm.ii.. *Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione*”.

In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., avente ad oggetto “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 “Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)”, stabilisce:

- **all’articolo 24 commi 1, 2, 3 e 4** (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che:

“1. *Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria, che intendono chiedere l’accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell’autorizzazione regionale all’esercizio, ottengono l’accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell’istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS);*
2. *Le strutture pubbliche e private, gli Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti*

ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale.

3. Ai fini della concessione dell'accREDITAMENTO, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accREDITANTE, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accREDITAMENTO, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.

4. Il legale rappresentante del soggetto accREDITATO, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accREDITAMENTO, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."

Con Regolamento Regionale 23 luglio 2019, n. 16 (pubblicato sul BURP n. 84 suppl. del 25-7-2019) ad oggetto: *"Disposizioni in materia di accREDITAMENTO -approvazione manuali di accREDITAMENTO delle strutture sanitarie e socio-sanitarie"* la Regione approvava i manuali di accREDITAMENTO delle strutture sanitarie e socio-sanitarie definendo tempi e modalità di prima applicazione.

I predetti Manuali di accREDITAMENTO stabiliscono i requisiti ulteriori per l'accREDITAMENTO istituzionale, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i. e sono articolati in "Criteri", declinati in "Requisiti" a cui corrispondono le "Evidenze", queste ultime individuate in relazione alle quattro fasi del ciclo di Deming (PDCA), ossia:

- prima fase: "Plan" (pianificazione/programmazione);
- seconda fase: "Do" (attuazione/implementazione);
- terza fase: "Check" (monitoraggio/controllo);
- quarta fase: "Act" (azione volta al miglioramento della qualità).

Con Regolamento Regionale 19 aprile 2021, n. 4 (pubblicato sul BURP n. 57 suppl. del 22-4-2021) ad oggetto: *"Disposizioni in materia di accREDITAMENTO – approvazione manuali di accREDITAMENTO delle strutture sanitarie e socio-sanitarie". Modifiche e integrazioni"* la Regione apportava delle modifiche al R.R. n. 16/2019.

A seguito delle modifiche suddette e in base a quanto stabilito dall'art. 2 del R.R. n. 16/2019:

- per le strutture già accREDITATE e per quelle che hanno presentato istanza di accREDITAMENTO prima della data di entrata in vigore del regolamento R.R. n. 16/2019 ed entro il semestre successivo a tale data, i Manuali di accREDITAMENTO si applicano nei seguenti tempi e modi:

“a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di “Plan”;

b) entro il 9 febbraio 2022, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di “Do”.

c) entro il 9 agosto 2022, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di “Check” e di “Act” (tutte)

Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all'organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata. A tal fine, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'OTA predispone le griglie di autovalutazione con note esplicative, secondo le tipologie di strutture individuate dai Manuali di accreditamento e assicura la loro diffusione e conoscenza agli operatori interessati mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e nelle altre forme ritenute più appropriate.”

- per le strutture che hanno presentato istanza di accreditamento dopo il semestre successivo all'entrata in vigore del regolamento, come previsto dall'art. 3 del R.R. n. 16/2019, i Manuali di Accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modalità:

“a) alla data di presentazione dell'istanza, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di “Plan”;

b) entro 12 mesi dal rilascio dell'accREDITAMENTO, oltre a quelle previste per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di “Do”;

c) entro 18 mesi dal rilascio dell'accREDITAMENTO, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di “Check” e di “Act” (tutte).

Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione, entro le scadenze sopra indicate alla sezione regionale competente ed all'OTA, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata.”

Inoltre, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2 del R.R. n.16/2019, le dichiarazioni sostitutive costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell'OTA. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite, costituisce condizione necessaria al mantenimento dell'accREDITAMENTO, pena revoca-decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 9/2017.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2023, n. 880 (pubblicata sul BURP n. 62 del 29/6/2023) ad oggetto: *“R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 - Ricognizione dei posti disponibili da fabbisogno regionale ai fini del rilascio di ulteriori accreditamenti - Definizione dei criteri di assegnazione - Apertura termini per la presentazione delle istanze.”* la Regione dava attuazione agli articoli 10 commi 5 e 7 dei RR 4 e 5 del 2019 e all'art 29 comma 7 e 10 septies della L.R. n. 9 del 2017 approvando le tabelle ricognitive dei posti disponibili nell'ambito del fabbisogno di cui all'art. 10 del R.R. n. 4/2019 e all'art. 10 del R.R. n. 5/2019 da assegnare ai fini dell'accREDITAMENTO alle RSA - Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili.

Con la stessa Deliberazione la Regione approvava i criteri di assegnazione, la procedura e i termini per la presentazione delle relative istanze da parte dei soggetti ammessi. Nello specifico, è stato previsto quanto segue :

- **Alla SEZIONE 1 - TIPOLOGIE DI STRUTTURE AMMESSE ALLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI LETTO/POSTI DISPONIBILI**

“Individuato il numero dei posti/posti letto disponibili come riportati nelle Tabelle da 9 a 15 occorre dare attuazione dapprima ai commi 7 bis e 10 septies dell'art 29 della LR 9 del 2017 assegnando i posti in

accreditamento con il seguente ordine di priorità: (...)

c) *altre strutture già autorizzate o che, a seguito di rilascio di parere di compatibilità valido ai sensi dell'art 7 comma 4 della LR 9 del 2017, abbiano presentato istanza di autorizzazione all'esercizio alla data di pubblicazione del presente provvedimento. Alle predette strutture saranno assegnati massimo 20 pl per Rsa e 30 posti per Centro diurno (...)*

- **Alla SEZIONE 2 - PROCEDURE DA SEGUIRE PER PRESENTARE ISTANZA DI ACCREDITAMENTO**

*"I soggetti indicati nelle lettere da a) a c) della Sezione 1 **entro e non oltre** l'arco temporale dato dal bimestre decorrente dal **01/07/2023 al 31/08/2023** potranno presentare l'istanza di accreditamento inviando esclusivamente i modelli di domanda allegati al presente provvedimento con la documentazione prevista dallo stesso modello. Non saranno accettati modelli di domanda modificati nel contenuto o ricopiati dalla società/ente su carta intestata o altro.*

*Le istanze devono essere inoltrate **esclusivamente** alla pec sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it dal legale rappresentante della struttura che richiederà l'accreditamento ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9/2017 inserendo nell'oggetto della pec la seguente dicitura "ISTANZA DI ACCREDITAMENTO SECONDO IL MODELLO [inserire la denominazione del modello ad esempio "Mod. ACCR1"] DA PARTE DELLA [inserire tipologia struttura ad esempio "RSA NON AUTOSUFFICIENTI"] DI TITOLARITÀ DELLA [inserire ragione sociale]". **Non saranno ammesse richieste indirizzate ad altre pec della Regione.***

Completato l'iter istruttorio, la Regione avvalendosi dell'Organismo Tecnicamente accreditante (OTA) verificherà, per le strutture ammesse, il possesso dei requisiti di qualità ai fini di accreditamento.(...)"

- **ALLA SEZIONE 3 - ELENCO DEI MODELLI DA UTILIZZARE PER L'ISTANZA DI ACCREDITAMENTO**

"Quanto ai modelli da utilizzare sono allegati i seguenti modelli da utilizzare ai fini dell'istanza di accreditamento: (...)

- d. *Modello ACCR. 4 – RSA - CENTRO DIURNO (non autosufficienti e disabili) già autorizzato ovvero già autorizzato e accreditato/accreditabile;*

Unitamente all'autocertificazione redatta secondo uno dei modelli innanzi citati, il legale rappresentante dovrà inoltrare la documentazione prevista in ogni modello di domanda."

Con la Deliberazione della giunta regionale 11 dicembre 2024, n. 1754 (pubblicata sul BURP n. 14 del 17/02/2025) ad oggetto: "Assegnazione provvisoria di posti accreditabili alle strutture sociosanitarie di cui ai Regolamenti Regionali nn 4 e 5 del 2019 - DGR 880 del 19/06/2023 – Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accreditamento e definizione dei nuovi criteri di assegnazione" la Regione procedeva all'assegnazione dei posti concedibili in accreditamento nell'ambito del fabbisogno residuo individuato a seguito della ricognizione effettuata con la DGR 880 del 19/06/2023 e destinati alle RSA e Centri diurni di cui ai R.R. n.4 e n. 5 del 2019.

Con la predetta DGR 1754 del 11 dicembre 2024 risultano concedibili in accreditamento alla società Gli Angeli di Rolando S.r.l.s. n. 30 posti di Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019.

Con **pec del 3/08/2023**, acquisita al prot. di questo Ente al n. 11418 del 04/08/2023, il Sig. Marco Santoro, in qualità di legale rappresentante della società Gli Angeli di Rolando S.r.l.s (P.IVA 05108430751 con sede in Nardò, in Via De Viti de Marco n. 4), trasmetteva l'istanza di accreditamento formulata secondo il MODELLO ACCR. 4, ai sensi della DGR 880/2023.

Alla predetta istanza veniva allegata la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui il legale

rappresentante della struttura dichiarava *“di possedere i requisiti generali e di accreditamento previsti dal R.R. n. 5/2019 e ss.mm.ii. e dal RR n. 16/2019 corredata dalla griglia di autovalutazione predisposta dal Qu.o.ta- Aress relativa alla fase plan debitamente compilata e firmata.”*

- Documento di riconoscimento del legale rappresentante della struttura;
- Griglie di autovalutazione requisiti specifici per la fase PLAN delle strutture per persone con disabilità, ex Reg. Reg. n. 16/2019 – Allegato B – Sezione 2D;
- Griglie di autovalutazione requisiti specifici per la fase PLAN delle strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera, ex Reg. Reg. n.16/2019 – Allegato B – Sezione 1;
- DD 159 del 05/05/2022 ad oggetto *“GLI ANGELI DI ROLANDO SRLS - PARERE FAVOREVOLE con PRESCRIZIONE, in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Scorrano (Le) per un Centro diurno disabili di cui al R.R. 5/2019 con dotazione di 30 posti, da realizzare nel Comune di Scorrano alla Via Supersano angolo Dante Alighieri n. 39 - ASL LE”;*

Con DD 354 del 24/07/2024 la scrivente Sezione determinava *“di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 5/2019, alla società Gli Angeli di Rolando Srls (PI 05108430751) con sede legale in Nardò alla via De Viti Demarco n°4, l'autorizzazione all'esercizio di un centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5 del 2019, con dotazione di 30 posti sito nel Comune di Scorrano (Le), alla via Supersano, il cui Responsabile sanitario, è il Dott. Achille Piero Oronzo nato a Monteroni di Lecce il 06/04/1950 laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari, specializzato in Neurologia presso l'Università degli Studi di Bari in data 29/06/1985 ed iscritto presso l'Ordine dei Medici della provincia di Lecce al n°0000003635 del 28/05/1981; con la seguente prescrizione: **il legale rappresentante del centro diurno in oggetto, entro e non oltre 20 giorni dalla comunicazione della presente autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia della medesima - trasmetterà a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL LE che ne valuterà la congruità e ne darà attestazione a questa Sezione entro i successivi 10 giorni:***

- *elenco nominativo di tutto il personale impiegato nel centro diurno, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, completo di qualifica professionale, titolo di studio, tipologia di contratto, debito orario, CCNL applicato;*
- *copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nel centro diurno in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;*
- *dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del responsabile sanitario e sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39;*
- *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà- titoli professionali con cui il Responsabile sanitario/ medico specialista dichiara il possesso dei titoli di studio e dei titoli professionali posseduti;*
- *comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nel Centro diurno disabili in oggetto;*
- *documentazione in materia di sicurezza antinfortunistica e in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.*

Con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.(...)"

Con **pec del 11/09/2024**, acquisita in pari data al prot. di questo Ente al n. 438628/2024, il Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE, incaricato dalla scrivente Sezione di verificare l'adempimento alla prescrizione di cui alla DD 354 del 24/07/2024 entro i termini previsti, trasmetteva nota prot. 193638 del 11/09/2024 con cui comunicava alla scrivente Sezione l'adempimento alle prescrizioni imposte nella predetta DD 354/2024 da parte del legale rappresentante della società Gli Angeli di Rolando S.r.l.s. ai fini dell'accertamento definitivo della sussistenza dei requisiti organizzativi richiesti dal RR n.5/2019 per il Centro diurno disabili.

Con **pec del 05/12/2024**, acquisita in pari data al prot. di questo Ente al n. 603891/2024 la Sig.ra Laura Cicerello in qualità di legale rappresentante della società Gli Angeli di Rolando Srls comunicava di essere

stata nominata Rappresentante legale della succitata società in data 18/11/2024, allegando documento di riconoscimento e verbale assemblea dei soci.

Con **nota prot. n. 138003 del 17/03/2025** la scrivente Sezione invitava: “- **il legale rappresentante della Società** a trasmettere a questa Sezione ed al Servizio Qu.OTA – A.Re.S.S. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti comuni di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le 2 strutture di assistenza territoriale extraospedaliera di cui all'allegato b – Sezione 1” e specifici (Sezione 2° per le Rsa e i centri diurni non autosufficienti e Sezione 2D per le Rsa e i Centri Diurni per persone disabili) del R.R. n. 16/2019, limitatamente alle evidenze previste per la fase indicata in tabella con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate.

Si richiede altresì di trasmettere l'elenco aggiornato di tutto il personale assunto o incaricato presso la struttura, con indicazione specifica per ciascun nominativo dei seguenti dettagli: data di assunzione o conferimento dell'incarico, qualifica, tipologia contrattuale (tempo determinato/indeterminato), impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo se richiesta, e contratto collettivo applicato”, ed al contempo invitava “**il Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.)** in indirizzo, ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art 24 e 29 comma 9 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, alla verifica dei requisiti minimi e specifici previsti dal RR 16 del 2019 per l'accreditamento istituzionale e della Sezione A del RR 3 del 2010 per le strutture riportate nella tabella allegata, **considerando la fase PLAN da verificare e n. 30 posti concedibili ai fini dell'accreditamento istituzionale**”.

Con **pec del 03/06/2025**, acquisita al prot. di questo Ente al n. 294049/2025 del 04/06/2025, il Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.) trasmetteva alla scrivente Sezione nota prot. n.1969/2025 del 03/06/2025 con cui esprimeva “*parere favorevole al rilascio dell'accreditamento istituzionale per la struttura centro diurno per persone con disabilità denominato “Fatima” con n. 30 posti e corrente in Scorrano (LE) alla Via Supersano 28 angolo Via Dante Alighieri n.37, gestita dalla società “Gli angeli di Rolando srls” con sede legale in Nardò (LE), in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 e ss.mm.ii. e del “Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera” approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii. relativi alla fase di “Plan”, come formalmente valutati dallo scrivente Servizio*”.

Con **nota prot. n. 433953 del 31/07/2025**, la scrivente Sezione chiedeva al legale rappresentante della società di trasmettere la seguente documentazione:

“- elenco nominativo di tutto il personale impiegato nella struttura con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico, qualifica professionale, titolo di studio, iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, tipologia di contratto, debito orario, CCNL applicato;

- dichiarazione resa, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'assenza di cause di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 9 commi 4 e 5 LR n. 9/2017 e di assenza di cause di revoca dell'accreditamento ai sensi degli artt. 20 comma 2 e 26 comma 2 LR n.9/2017. Nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche la dichiarazione di assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva dovrà essere presentata dal titolare, dal legale rappresentante, dagli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per Cento”.

Con **pec del 06/08/2025**, acquisita al protocollo regionale in data 07/08/2025 al n. 446566, il legale rappresentante della società riscontrava la predetta nota prot n. 433953 del 31/07/2025, trasmettendo la documentazione richiesta e, al contempo, comunicava: “*di avvalersi della deliberazione della giunta REGIONALE 15 NOVEMBRE 2023, n 1572 RR 4 e 5 del 2019- Disciplina transitoria dei requisiti organizzativi nella fase di avvio di nuove autorizzazioni all'esercizio di strutture sociosanitarie*”, in virtù della quale “*per le strutture che hanno un'utenza pari o inferiore al 50 % dei posti complessivamente autorizzati all'esercizio, per le stesse è prevista la possibilità di ridurre il monte ore complessivo di ciascuna figura professionale del 50 % rispetto a quello previsto dal Regolamento Regionale di riferimento*”.

Con **nota prot. n. 515916 del 23.09.2025** la scrivente Sezione rappresentava alla società quanto segue: **“Rilevato che - Come chiarito nella stessa DGR 1572/2023, il regime derogatorio relativo ai requisiti organizzativi si applica esclusivamente alle strutture private non accreditate. Si precisa infatti che: “qualora la struttura dovesse essere accreditata, indipendentemente dal numero di posti accreditati rispetto al numero di posti autorizzati all’esercizio, dovrà obbligatoriamente ripristinare il regime ordinario assumendo tutto il personale previsto dal Regolamento”. - Dalla disamina dell’elenco del personale trasmesso in data 06/08/2025 dal legale rappresentante della Società “Gli Angeli di Rolando SRLS”, è emersa la non conformità del requisito organizzativo richiesto dal R.R. 05/2019 per n. 30 posti di Centro Diurno Disabili. In particolare, dalla documentazione trasmessa si evince una carenza in merito a: n. 36 ore settimanali per la figura di OSS; n. 108 ore settimanali per la figura di Educatore professionale.”** ed invitava il legale rappresentante della Società “Gli Angeli di Rolando SRLS”, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica, al fine di concludere il procedimento di rilascio del provvedimento di accreditamento, di:

- *“adottare idonei interventi volti a sanare le criticità rilevate e di trasmettere la relativa documentazione comprovante il superamento delle carenze esposte;*
- *trasmettere alla Sezione la seguente documentazione:*
- *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’atto, resa ai sensi del DPR 445/2000, riportante l’elenco nominativo aggiornato di tutto il personale assunto/incaricato presso il Centro Diurno Disabili “Fatima” con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico, qualifica, tipologia del rapporto (tempo determinato/tempo indeterminato), impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all’albo ove richiesta e **contratto collettivo applicato**;*
- *Copia dei contratti stipulati con tutto il personale operante nella struttura e le relative comunicazioni Unilav.”*

Con **pec del 16.10.2025**, acquisita al protocollo regionale in data 17.10.2025 al n. 577960, in riscontro alla predetta nota prot. n. 515916/2025, trasmetteva la documentazione richiesta dal cui esame si rilevava che il rapporto tra contratti a tempo determinato e contratti a tempo indeterminato è del 38%.

In relazione al rapporto di assunzioni di lavoratori a tempo determinato, inoltre, con DGR n. 2152/2019 la Regione stabiliva:

“Richiamo alla normativa regionale

L’art. 14 “Norma di rinvio” del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, al comma 1 stabilisce che: **“1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa regionale vigente in materia, ed in particolare alla L. R. 9/2017 e s.m.i., alla L.R. n. 53/2017 e s.m.i. e al Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i. per la sezione A “Requisiti generali”, ed alla normativa nazionale vigente in materia.”**

Essendo venuta meno la disposizione relativa all’obbligo del rapporto lavorativo di tipo subordinato, è esplicito il rinvio ai requisiti generali, ivi compresi i requisiti organizzativi, di cui alla Sezione A del R.R. n. 3/2005, che sul punto è stato oggetto di modifica e sostituzione con la sezione A del R.R. n. 3/2010.

Il R.R. n. 3/2010 alla Sezione A.01.03 “Gestione risorse umane” nulla aggiunge rispetto al novellato testo regolamentare in merito ai requisiti organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio.

In riferimento ai requisiti organizzativi generali relativi all’accreditamento, a cui si fa espresso rinvio, la medesima sezione A.01.03 prevede: **“In particolare il fabbisogno di personale deve essere garantito:**

- *in termini numerici (equivalente a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente (le tipologie di rapporto di lavoro diverse da quello di dipendenza devono soddisfare il requisito del tempo pieno o della quota parte ed eventuali consulenze possono costituire solo integrazione del fabbisogno ordinario del personale);*
- *per posizione funzionale;*
- *per qualifica;*
- *per limiti di età e condizione di compatibilità corrispondenti a quelli previsti per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario;*

- *nel rispetto del principio di congruità, in relazione al volume, tipologia e complessità delle prestazioni erogate dalle strutture, secondo criteri specificati dalle normative regionali.”*

Richiamo alla normativa nazionale

Il personale previsto negli artt. 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4 e 7.4 del R.R. n. 4/2019 ed il personale previsto negli artt. 7.3.1, 7.3.2 e 7.4 del R.R. n. 5/2019, sia ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia ai fini del rilascio dell'accreditamento, dovrà essere garantito in termini numerici (equivalente a tempo pieno) nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., del Codice Civile e dei CCNL del settore sociosanitario.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si riportano alcune precisazioni in merito alle tipologie contrattuali ammesse:

- *il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., art. 1);*
- *i rapporti di collaborazione devono avere obbligatoriamente la forma scritta e devono prevedere espressamente il debito orario ed il luogo di lavoro. Le collaborazioni (contratto di lavoro autonomo) sono consentite soltanto se prestate nell'esercizio di professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. Gli Albi professionali delle professioni sanitarie, a seguito dell'emanazione della legge n. 3/2018, sono quelli istituiti con il Decreto Ministeriale 13 marzo 2018 all'interno degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (Ordini TSRM PSTRP). I rapporti di collaborazione non sono previsti per la figura dell'Operatore Socio Sanitario in quanto per tale figura professionale non è previsto l'albo professionale (D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., art. 2);*
- *Ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si applicano le previsioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 (forma scritta; durata non superiore a dodici mesi; durata superiore ai dodici mesi e comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria; in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b), il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. (Legge n. 96/2018);*
- **Il numero complessivo dei contratti di lavoro a tempo determinato è quello previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., salvo diversa disposizione dei contratti collettivi.** *Si precisa che l'importo della retribuzione, a prescindere dal CCNL a cui il soggetto gestore della struttura fa riferimento e dalla tipologia contrattuale utilizzata nei confronti del personale in organico nella struttura (rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione....), non può essere inferiore a quello stabilito in sede di determinazione delle tariffe regionali.”*

Sulla base della documentazione acquisita, è emerso che il personale è garantito in termini numerici, mentre, il rapporto lavorativo a tempo determinato risulta superiore al 30% (nello specifico, risulta pari al 38%) rispetto al numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in forza alla struttura. Tale limite è imposto dal CCNL UNEBA, il quale dispone espressamente all'art. 20 “Percentuali di Ammissibilità” del CCNL UNEBA quanto segue: “Le parti concordano che, in ogni Istituzione che applica il presente C.C.N.L., l'utilizzo di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al precedente art. 18 e con contratto di somministrazione di lavoro di cui al precedente art. 19 non possa complessivamente superare il 30% del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.

Considerato quanto sopra, si propone di

- **di rilasciare l'accreditamento istituzionale** ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare e Gestore: Gli Angeli di Rolando Srls

Partita Iva: 05108430751

Rappresentante Legale: Sig. Laura Cicerello

Sede legale del soggetto Titolare e Gestore: Via De Viti De Marco n. 4, in Nardò (LE)

Attività: Centro Diurno per disabili di cui al RR n. 5 del 2019

Sede operativa: Via Supersano angolo Dante Alighieri, in Scorrano (LE)

Denominazione: FATIMA

N. posti autorizzati : 30 p.l. di Centro Diurno per disabili di cui al R.R. 5/2019 autorizzato con DD 354 del 24/07/2024

N. posti accreditati: 30 p.l. di Centro Diurno per disabili di cui al R.R. 5/2019

Responsabile sanitario: Dott. Ciampa Michele, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Chieti in data 12.11.1983, con esperienza almeno decennale in strutture sanitarie ai sensi dell'art. 8 LR 15/2021 ed iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Lecce al n. 3750 del 30/12/1983.

CCNL applicato al personale: UNEBA

Con la **PRESCRIZIONE:**

che il legale rappresentante della Società "Gli Angeli di Rolando Srls", entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo, **riduca il numero dei contratti a tempo determinato al 30% previsto dal CCNL applicato (UNEBA)**, e trasmetta a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce:

- elenco nominativo di tutto il personale impiegato nel centro diurno, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con l'indicazione della qualifica professionale, del titolo di studio, della tipologia di contratto, del debito orario, dell'iscrizione all'Albo/Ordine ove prevista, della data di iscrizione e del CCNL applicato;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso del titolo di studio, dei titoli professionali, di iscrizione all'albo ove richiesta, della tipologia di contratto stipulato, debito orario, CCNL applicato, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nel centro diurno in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
- dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del responsabile sanitario e sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà- titoli professionali con cui il Responsabile sanitario/medico specialista dichiara il possesso dei titoli di studio e dei titoli professionali posseduti;
- comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nel Centro diurno disabili in oggetto;
- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni. In caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- di disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispone gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.
- di precisare, inoltre che:
 - I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società "Gli Angeli di Rolando Srls" è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del

- relativo provvedimento autorizzativo;
- II. il legale rappresentante della società "Gli Angeli di Rolando Srls" è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 14 e 16 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- III. ai sensi dell'articolo 6.2, del R.R. n. 5/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*;
- IV. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- V. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- VI. ai sensi dell'articolo 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio"*;
- VII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante"*.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

☐ diretto

- ☐ indiretto
☒ neutro
☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di **rilasciare l'accreditamento istituzionale** ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare e Gestore: Gli Angeli di Rolando Srls

Partita Iva: 05108430751

Rappresentante Legale: Sig. Laura Cicerello

Sede legale del soggetto Titolare e Gestore: Via De Viti De Marco n. 4, in Nardò (LE)

Attività: Centro Diurno per disabili di cui al RR n. 5 del 2019

Sede operativa: Via Supersano angolo Dante Alighieri, in Scorrano (LE)

Denominazione: FATIMA

N. posti autorizzati : 30 p.l. di Centro Diurno per disabili di cui al R.R. 5/2019 autorizzato con DD 354 del 24/07/2024

N. posti accreditati: 30 p.l. di Centro Diurno per disabili di cui al R.R. 5/2019

Responsabile sanitario: Dott. Ciampa Michele, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Chieti in data 12.11.1983, con esperienza almeno decennale in strutture sanitarie ai sensi dell'art. 8 LR 15/2021 ed iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Lecce al n. 3750 del 30/12/1983.

CCNL applicato al personale: UNEBA

Con la **PRESCRIZIONE:**

che il legale rappresentante della Società "Gli Angeli di Rolando Srls", entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo, **riduca il numero dei contratti a tempo determinato al 30% previsto dal CCNL applicato (UNEBA)**, e trasmetta a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce:

- elenco nominativo di tutto il personale impiegato nel centro diurno, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con l'indicazione della qualifica professionale, del titolo di studio, della tipologia di contratto, del debito orario, dell'iscrizione all'Albo/Ordine ove prevista, della data di iscrizione e del CCNL applicato;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso del titolo di studio, dei titoli professionali, di iscrizione all'albo ove richiesta, della tipologia di contratto stipulato, debito orario, CCNL applicato, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nel centro diurno in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
- dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del responsabile sanitario e sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà- titoli professionali con cui il Responsabile sanitario/medico specialista dichiara il possesso dei titoli di studio e dei titoli professionali posseduti;

- comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nel Centro diurno disabili in oggetto;
- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni. In caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- di disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispone gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.
- di precisare, inoltre che:
 - I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società "Gli Angeli di Rolando Srls" è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
 - II. il legale rappresentante della società "Gli Angeli di Rolando Srls" è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 14 e 16 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
 - III. ai sensi dell'articolo 6.2, del R.R. n. 5/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*;
 - IV. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
 - V. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati"*;
 - VI. ai sensi dell'articolo 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio"*;
 - VII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché*

l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante".

di notificare il presente provvedimento:

- **alla società gli Angeli di Rolando Srls (P.I. 05108430751) gliangelidirolando22@pec.it;**
- **al Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.) quota.aress@pec.rupar.puglia.it**

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- f. il presente atto, composto da n. 14 facciate, è adottato in originale;

viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2025/00006

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Stefano Alparone
- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Stefano Alparone

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo